

**Proponente: 12.A**  
**Proposta: 2026/228**  
**del 18/03/2026**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 498**  
**del 20/03/2026**

**LEGALE**

**Dirigente: BENVEGNA Avv. Eliana**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CANCELLAZIONE DI ACCERTAMENTO ASSUNTO CON IL  
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 648 RUAD DEL 14/04/2023**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 270 RUD del 17/3/2023 si disponeva il pagamento di un avviso di liquidazione di € 208,75 notificato al Comune da Agenzia delle Entrate e riferito ad imposta per la registrazione della sentenza n. 37/2023 del Giudice di Pace di Reggio Emilia in esito alla causa per risarcimento danni n. 3416/20 R.G. promosso dalla impresa individuale Pizzart di N. G. nei confronti del Comune e della Regione Emilia-Romagna;
- che con il medesimo provvedimento si dava atto che si sarebbe provveduto a recuperare dai coobbligati in solido i due terzi della somma pagata, in considerazione della compensazione delle spese disposta dal Giudice;
- che, pertanto, con provvedimento dirigenziale n. 648 RUAD del 14/4/2023 si accertavano i seguenti crediti: € 69,58 nei confronti di Pizzart (accertamento n. 2023/496) ed € 69,58 nei confronti della Regione Emilia Romagna (accertamento n. 2023/497); dopo di che si procedeva alla formale richiesta di rimborso delle quote di rispettiva competenza;
- che la Regione Emilia Romagna provvedeva a corrispondere quanto dovuto, mentre il legale della impresa individuale Pizzart di N. G. comunicava che il proprio cliente - che nel frattempo aveva ricevuto da Agenzia delle Entrate il medesimo avviso di liquidazione - aveva anch'esso provveduto a pagare per intero l'imposta di registrazione della sentenza (come comprovato dal relativo modello F24 quietanzato che allegava); chiedeva pertanto a sua volta che il Comune provvedesse a rimborsargli un terzo della spesa;
- che in considerazione del disguido che ha portato alla "duplicazione" del pagamento della imposta di registro, non sussiste il credito del Comune nei confronti della impresa individuale Pizzart di N. G. (così come, peraltro, non sussiste il credito di Pizzart nei confronti del Comune), con la conseguenza che l'accertamento n. 2023/496 deve essere cancellato;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co. 1 e 2 TUEL;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 25 e 26 del vigente Regolamento di contabilità;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di cancellare, per le motivazioni di cui in premessa, l'accertamento n. 2023/496, di € 69,58, assunto sul capitolo 8800/2 del P.E.G. 2023;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente  
Avv. Eliana Benvegna